

COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 15 SETTEMBRE 2006

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1. CIRCOLARE N. 6 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 6 della L.N.D. relativa alla Circolare n° 7 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 7 settembre 2006:

UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 7 – 2006

Oggetto : Conversione in legge n. 248 del 4 agosto 2006, con modificazioni, del D.L. n. 223/2006 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 – S.O. n. 183/L – è stata pubblicata la legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dei cui principali contenuti è stata data diffusione con la Circolare della scrivente F.I.G.C., n. 5 del 13 luglio 2006, prot. n. 23.7.

Rispetto all'originario decreto, la legge di conversione ha, tra l'altro, introdotto all'art. 35, il comma 35-bis che interessa particolarmente le società di calcio professionistiche.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, al punto 21 della Circolare n. 28 diffusa il 4 agosto u.s., si è così espressa:

“Con il dichiarato intento di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale, il comma 35-bis dell'art. 35, introdotto dalla legge di conversione, impone l'obbligo alle società di calcio professionistico di inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti (quelli relativi all'acquisizione del cosiddetto 'cartellino' del calciatore da altra società), nonché copia dei contratti riguardanti i compensi periodicamente pattuiti con il calciatore per le prestazioni sportive.

Tale obbligo, prosegue l'Agenzia delle Entrate, decorre, ovviamente, successivamente all'adozione da parte dell'Agenzia delle entrate dei necessari provvedimenti finalizzati alla acquisizione telematica dei predetti contratti.

La norma delega, altresì, il ministro dell'Economia e delle Finanze ad acquisire informazioni sui medesimi contratti dalle Federazioni calcistiche estere, in relazione ad operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia, anche indirettamente, con analoghe società estere”.

Si riportano, inoltre, di seguito le più significative modifiche introdotte dalla legge di conversione, n. 248/2006 facendo presente che, laddove non sono intervenute modifiche, si fa rinvio alla predetta Circolare n. 5 di questa Federazione.

Art. 10 – In materia di contratti bancari il cliente ha sempre facoltà di recedere dal contratto stesso senza penalità e senza spese di chiusura.

Art. 35 – *Comma 12-bis* – I compensi agli esercenti arti e professioni devono essere effettuati solo mediante strumenti finanziari e non in contanti fatta eccezione per le somme inferiori a 1.000 euro sino al 30 giugno 2007 ed a 500 euro dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008. Dopo detta data il limite è fissato in 100 euro.

Comma 22-bis – E' stata introdotta la possibilità, a partire dal 1° luglio 2007, di detrarre dall'imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo comunque non superiore a 1000 euro per ciascuna annualità. A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, ha precisato che la detrazione si esaurisce in un'unica annualità.

Comma 23-ter - E' stata reintrodotta la possibilità dell'accertamento ai fini dell'imposta di registro indipendentemente dal valore catastale dichiarato in atti. Restano, però, salve le compravendite tra privati che non agiscono con partita IVA e che hanno ad oggetto fabbricati abitativi. Per tale tipologia di compravendite rimane l'impossibilità da parte del fisco di procedere a qualsiasi accertamento se il valore dichiarato in atti, ai fini fiscali, è pari o superiore al valore catastale.

Comma 35-quater – Dal 1° ottobre 2006 la quota di cui al comma 121 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (ristrutturazione delle abitazioni), scende dal 41 al 36% e nel limite di € 48.000 per abitazione.

Art.36 - *Comma 1-* E' stato modificato l'originario comma 1 che prevedeva l'aumento dell'IVA dal 10 al 20% per alcuni prodotti e servizi. Il nuovo comma 1 prevede l'aliquota del 20% solo per i servizi di telefonia pubblica che in precedenza scontavano l'IVA nella misura del 10%.

Comma 4-bis – La nuova disciplina dei dividendi da società residenti nei cd. paradisi fiscali si applica anche agli utili percepiti da soggetti IRES.

Commi 6-bis e 6-ter – In materia di deducibilità dei canoni di leasing, riferibili ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di impresa, è stato stabilito che la deduzione fiscale è ammessa solo nel caso che il relativo contratto leasing non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente all'applicazione delle aliquote, previste dal DM 31 dicembre 1988, al costo del bene e non alla metà del periodo di ammortamento, come in precedenza previsto. La disposizione si applica ai canoni relativi ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (12 agosto 2006).

Comma 24 – Viene legislativamente esteso l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto IRPEF del 20% sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, ai casi in cui vengono erogati compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere che, ai sensi dell'art. 67, comma 1 del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi.

Con la Circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la disposizione completa, anche sotto il profilo dell'applicazione delle ritenute, l'equiparazione tra redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, già esistente sotto il profilo della determinazione delle modalità di concorso al reddito nella categoria dei redditi diversi (art. 71 TUIR).

Commi 25 e 26 - La legge di conversione ha modificato il regime fiscale delle stock option previsto nell'originario decreto, ripristinando l'agevolazione recata dall'art. 51, comma 2, lett. g-bis) del TUIR, ma riducendone la portata.

L'esenzione IRPEF ora è prevista solo in presenza di specifiche condizioni e cioè che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia (ad esempio, pegno, disposizioni di mandato a vendere) prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente.

Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, sussiste l'obbligo di tassazione nel periodo d'imposta in cui si verifica la cessione o la costituzione della garanzia, quale reddito di lavoro dipendente. In tal modo, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione o la costituzione della garanzia.

Se il valore delle azioni assegnate supera l'importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo d'imposta precedente a quello dell'assegnazione, vale a dire la retribuzione annua calcolata al lordo delle imposte, contributi e deduzioni, quale risulta dal Cud, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto al dipendente concorre interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente, reddito che rileva anche ai fini contributivi (comma 25-bis).

La nuova disciplina si applica alle azioni la cui assegnazione è stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del decreto legge (4 luglio 2006).

Comma 34-bis – I proventi derivanti da atti, fatti ed attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penali, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito previste dall'art. 6 TUIR, sono comunque considerati come redditi diversi di cui all'art. 67 e seguenti del TUIR.

Art. 36-bis – E' stato inserito nella legge di conversione l'art. 36-bis che stabilisce misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 37 – *Commi 8 e 9* – In merito al ripristinato obbligo di comunicare in via telematica l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (**clienti**) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (**fornitori**), l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E più volte richiamata, ha precisato che il nuovo adempimento, **che ha cadenza annuale**, deve essere assolto entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA (28 febbraio) e, quindi, **entro il 29 aprile di ciascun anno** con riferimento alle operazioni relative all'anno di imposta precedente.

Per quanto riguarda i soggetti da includere negli elenchi, devono essere ricompresi tra i clienti tutti coloro nei cui confronti è stata emessa fattura. Tuttavia, in sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, il comma 9 dell'art. 37 prevede per l'anno d'imposta 2006 l'indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA.

Nell'elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'IVA. **Pertanto, non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.**

I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto riguardano l'indicazione del codice fiscale, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del DPR n. 633/72, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati gli elementi informativi da indicare nei predetti elenchi nonché le modalità di presentazione per via telematica degli stessi.

L'omessa presentazione degli elenchi nonché l'invio degli stessi con dati falsi e incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro). E' applicabile il ravvedimento operoso.

Commi da 10 a 14 e 53, 54 e 55 – Si ritiene opportuno ribadire quanto già fatto presente nella Circolare n. 5 del 13 luglio u.s. della scrivente, circa i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte con decorrenza dal 1° maggio 2007. la legge di conversione non ha introdotto modifiche al riguardo e, pertanto, si richiama integralmente quanto riportato nella Circolare stessa.

Commi da 33 a 37 – Decorre dal 1° gennaio 2007 l'obbligo per i commercianti (fermo restando quello di certificare i corrispettivi riscossi) di trasmettere in via telematica l'ammontare dei corrispettivi. La prima trasmissione telematica va fatta entro il mese di luglio 2007 anche con riferimento ai dati relativi ai mesi precedenti.

Comma 45 – Ammortamento dei beni immateriali –

La disposizione ha apportato all'art. 103, comma 1 del TUIR le seguenti modifiche:

- il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e *know how* è incrementato da un terzo al 50% del costo;
- il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei marchi di impresa è ridotto da un decimo ad un diciottesimo del costo analogamente all'ammortamento dell'avviamento.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (4 luglio) anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi d'imposta precedenti. Pertanto, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare applicheranno le nuove aliquote di ammortamento a partire dall'esercizio 2006 mentre i soggetti con esercizio al 30 giugno applicheranno le nuove aliquote con l'esercizio al 30 giugno 2007.

Comma 49 – Versamenti dovuti dai titolari di partita IVA

Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Trattasi dei versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a

favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali (Inail, Enpals e casse previdenziali individuati con decreto del ministro delle Finanze).

Pertanto, **i contribuenti, titolari di partita IVA**, devono effettuare i versamenti di cui sopra non più con il normale F 24, ma soltanto ed obbligatoriamente utilizzando direttamente il modello telematico F 24 online ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti ad utilizzare il modello F 24 cumulativo.

Restano, quindi, esclusi dall'obbligo del versamento delle imposte e dei contributi con modalità telematiche i **contribuenti non titolari di partita IVA** che potranno effettuare i versamenti con modello F 24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1) TERMINI TRASFERIMENTI

Si ritiene utile ricordare alle Società che

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE P.V.

si chiude il termine per l'invio (a mezzo Raccomandata A.R. entro le ore 24.00) o deposito entro le ore 19.00 delle liste di trasferimento intervenute tra Società della L.N.D.

Solo il giorno 20 settembre tali liste potranno essere depositate anche presso i Comitati Periferici.

Si richiama, altresì, l'attenzione delle Società su quanto disposto dall'art. 95, comma 4 delle N.O.I.F.:

“L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto è depositato a cura delle Società contraenti presso la Lega o il Comitato della società cessionaria, **entro cinque giorni dalla stipulazione** e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti e le cessioni di contratto.

3. CAMPIONATO CARNICO 2005/2006

3.1) RECUPERO GARE

I recuperi di eventuali gare non disputate nelle giornate di calendario o sospese per qualsiasi motivo, **si effettueranno il secondo mercoledì successivo alla data in cui doveva effettuarsi la gara.**

Si precisa inoltre, che onde garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non disputate o sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle ultime tre giornate, saranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo alla data in cui le gare erano fissate.

Il Comitato si riserva, comunque, di apportare modifiche a quanto sopra disposto in presenza di casi particolari.

3.2) VARIAZIONE DI CALENDARIO O DI ORARIO GARE (ULTIME TRE GIORNATE)

Si comunica che, allo scopo di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare delle ultime **tre giornate** si disputeranno di DOMENICA ed avranno inizio all'orario ufficiale pomeridiano, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.

Per le stesse giornate il tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.

Questo Comitato si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non siano interessate alla promozione od alla retrocessione.

Nell'eventualità che si verificassero concomitanze, le società di categoria inferiore dovranno provvedere al reperimento di altro idoneo impianto.

4. SUPERCOPPA 2005/2006

Si ribadisce che, in caso di coincidenza tra la squadra vincente il Campionato Carnico e la squadra vincente la finale di Coppa Carnia 2005/2006, avrà titolo a disputare la gara di Supercoppa la squadra perdente la gara di finale di Coppa Carnia.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. TABULATI GIOCATORI

Si sollecita le società a rispedire l'elenco al Comitato il quale provvederà a trasmetterlo al Comitato Regionale.

2. CAMPIONATO ALLIEVI 2006/2007

2.1) RISULTATI

GARE DEL 13.09.2006 - 4^ Giornata

GIRONE UNICO		
ARTA TERME	- SAN PIETRO	2 - 2
CAVAZZO	- REAL I.C.	1 - 1
OVARESE	- VERZEGNIS.	0 - 3
VELOX P	- MOBILIERI	0 - 0
VILLA	- PONTEBBANA	1 - 4
Riposa:	MOGGESE	

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 15 settembre 2006, non ha adottato nessun provvedimento disciplinare.

2.3) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare:

DATA	GIR.	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
17.09.2006	UNICO	SAN PIETRO - CAVAZZO	10.30	Comunale Forni Avoltri
24.09.2006	UNICO	SAN PIETRO - MOGGESE	10.30	Comunale Forni Avoltri
08.10.2006	UNICO	SAN PIETRO - REAL I.C	10.30	Comunale Forni Avoltri

3. TORNEO ESORDIENTI 2006/2007

3.1) GARE DISPUTATE DEL 09.09.2006 - 3^ ANDATA

Ha avuto regolare svolgimento la sotto indicata gara.

GIRONE "A"		
OVARESE	- ARTA TERME	DISP.

3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 15 settembre 2006, non ha adottato alcun provvedimenti disciplinare.

3.3) INVIO REFERTO ARBITRALE

Il referto arbitrale, compilato accuratamente in ogni sua parte, unitamente ad una copia degli elenchi formazione squadre ed all'eventuale supplemento di referto, **DEVE PERVENIRE, nel modo ritenuto più opportuno, al Comitato competente entro e NON oltre 48 successive alla gara.** In difetto di un tanto verranno deliberati provvedimenti disciplinari a carico della Società che, in caso di mancato ricevimento del referto entro il termine di 10 giorni, prevedono l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.

Publicato ed affisso all'albo del Comitato locale di Tolmezzo il 15 settembre 2006.

Il Presidente
-Emidio Zanier-